

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 007055 del 30.04.2020

Ordinanza Sindacale n. 20 del 30/ 04 /2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 – nuove disposizioni in materia di contenimento dei rischi di contagio da coronavirus.

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Coronavirus) e delle indicazioni fornite dal Governo e dal Presidente della Regione Calabria;

Ravvisata la necessità di intervenire per ragioni di sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il DCPM dell'8.03.2020 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza n. 3/2020 e ss.mm.ii. del Presidente della Giunta Regionale della Calabria;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO lo Statuto comunale,

DISPONE

1. La parziale revoca dell'Ordinanza n. 3/2020 "*Sospensione del mercato settimanale del Sabato del settore merceologico non alimentare*" nella parte in cui estendeva la misura anche alle attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. In ragione di ciò, gli ambulanti in possesso della categoria ATECO autorizzata dal DCPM del 26.04.2020 potranno riprendere la loro attività fermo il rispetto della "*distanza sociale*" e l'utilizzo di mascherine.

AVVISA

Che, giusta l'Ordinanza n. 37 del 29.04.2020 Presidente della Giunta Regionale:

1. Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
3. È confermato il disposto dell'Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
4. È confermato il disposto dell'Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall'art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020;
5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
6. È consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto;
7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i le misure minime "anti-contagio" di cui all'allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
8. Sono consentiti gli spostamenti per l'assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell'Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell'allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
9. È consentita l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine e guanti;
10. È consentita l'attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centovenicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea, all'ASP di Vibo Valentia.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea
Avv. Giovanni Macrì

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*